SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1964

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza

Onorevoli Senatori. — La legge 3 agosto 1961, n. 833, disciplina il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali e dei militari di truppa, estendendo, all'articolo 51, alla Guardia di finanza le norme previste dagli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per sottufficiali dell'Esercito(Arma dei carabinieri).

Ai sensi dell'articolo 52 della citata legge n. 833, entrata in vigore il 14 settembre 1961, l'anzidetta estensione ha effetto a decorrere dal « terzo anno successivo a quello in cui è entrata in vigore la legge », e cioè dal 14 settembre 1964.

Poichè l'articolo 50, primo comma, della legge n. 833 ha stabilito, invece, che « per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 833 », e quindi fino al 13 settembre 1963, i sottufficiali potessero presentare domanda d'impiego civile al compimento del 12° anno di servizio (anzichè del 15°, come stabilito dall'articolo 5 della leg-

ge 17 aprile 1957, n. 260), si è verificata una soluzione di continuità di un anno (dal 14 settembre 1963, al 13 settembre 1964), fra l'una e l'altra norma.

In sostanza per l'anzidetto periodo (14 settembre 1963-13 settembre 1964) avrebbero diritto a presentare domanda di passaggio all'impiego civile solo i sottufficiali che contino almeno 15 anni di servizio. Si ripristinerebbe cioè per un anno la disposizione meno favorevole prevista dall'articolo 5 della legge n. 260 (15 anni anzichè 12).

Poichè dal contesto delle varie norme appare evidente che diversa è stata l'intenzione del legislatore, s'impone un adeguamento dei citati articoli 50 e 52 della legge n. 833, anche perchè non sarebbe in alcun modo giustificata la segnalata soluzione di continuità che offrirebbe motivo a facili impugnazioni. Non resta, pertanto, che emanare apposita norma di legge che sani il contrasto.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A ciò provvede l'unito disegno di legge che, per eliminare il rilevato contrasto, modificando la norma transitoria del primo comma dell'articolo 50 della predetta legge n. 833, prolunga a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1961, n. 833, il termine entro il quale possono fare domanda per l'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto i 12 anni di servizio effettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente:

« Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo ».